

Zurigo, 4 marzo 2022

Nota sull'accesso al sistema SIC e ai conti giro

1. Introduzione

Ai fini dell'assolvimento del suo mandato di politica monetaria la Banca nazionale svizzera (BNS) può intrattenere conti giro. Fra i compiti a essa assegnati dalla legge vi è inoltre quello di agevolare e garantire il buon funzionamento dei sistemi di pagamento senza numerario. Il sistema di pagamento «Swiss Interbank Clearing» (sistema SIC) assicura il regolamento dei pagamenti senza contante in franchi svizzeri ed è gestito operativamente da SIX Interbank Clearing SA (SIC SA) su incarico della BNS.

Nella presente nota la BNS informa sulle modalità di accesso al sistema SIC e ai conti giro (punto 2), definisce i relativi criteri (punti 3, 4 e 5), precisa le circostanze in cui può avvenire una sospensione o un'esclusione dal sistema SIC (punto 6) e infine descrive il procedimento amministrativo per l'inoltro delle domande di accesso (punto 7).

I partecipanti devono per principio fornire un contributo sostanziale all'assolvimento dei compiti della BNS, senza recare rischi rilevanti. La BNS decide in merito alla concessione dell'accesso al sistema SIC e all'apertura di un conto giro. La BNS può derogare alla presente nota e in particolare per motivi di politica monetaria può ampliare o limitare l'accesso in via generale o per determinate categorie di operatori.

2. Descrizione delle modalità di accesso

La BNS offre due modalità di accesso al sistema SIC (punti 2.1 e 2.2) e una modalità di accesso ai conti giro (punto 2.3).

2.1. Partecipazione al SIC con conto giro

La partecipazione al SIC con conto giro è la principale modalità di accesso al sistema SIC per i *partecipanti al SIC*. Questa modalità implica l'apertura di un conto giro, che assieme al conto di regolamento nel sistema SIC (conto di regolamento SIC) costituisce un'unità

giuridica. La partecipazione deve avvenire in modo diretto, cioè senza l'interposizione di un altro partecipante al SIC. Come regola la BNS offre un solo conto di regolamento SIC per partecipante.

La partecipazione al SIC con conto giro è disciplinata da contratti stipulati fra il partecipante al SIC, la BNS e SIC SA, nonché dal manuale SIC e dalle Condizioni generali della BNS.

2.2. Partecipazione al SIC senza conto giro

La partecipazione al SIC senza conto giro è la modalità di accesso al sistema SIC prevista per gli *operatori di sistemi terzi*. Tale modalità consente a questi ultimi di addebitare e accreditare i conti di regolamento SIC di partecipanti al SIC, purché gli stessi operatori di sistemi terzi siano stati a ciò autorizzati una tantum dai relativi partecipanti al SIC. Questa modalità di partecipazione non prevede la disponibilità in proprio né di un conto giro, né di un conto di regolamento SIC¹.

La partecipazione al SIC senza conto giro è disciplinata da contratti stipulati fra l'operatore di sistema terzo, la BNS e SIC SA, nonché dal manuale SIC e dalle Condizioni generali della BNS.

2.3. Conto giro senza partecipazione al SIC

Questa modalità di accesso contempla la tenuta di un conto giro senza che sia concessa ai *titolari di conto giro* la partecipazione al SIC. Come regola la BNS offre un solo conto giro per titolare.

L'accesso ai conti giro senza partecipazione al SIC è disciplinato da un contratto stipulato fra il titolare di conto giro e la BNS, nonché dalle Condizioni generali della BNS.

3. Criteri per la partecipazione al SIC con conto giro

Avuto riguardo ai criteri specifici rispettivamente indicati, sono ammessi alla partecipazione al SIC con conto giro i seguenti *operatori del mercato finanziario residenti*²:

- *banche e succursali di banche estere;*
- *società di intermediazione mobiliare, purché partecipino al sistema di regolamento delle operazioni in titoli «SECOM» e utilizzino conseguentemente il sistema SIC per il regolamento di pagamenti in franchi svizzeri legati a transazioni in titoli;*
- *centrali di emissione di obbligazioni fondiarie;*
- *compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG);*

¹ Un'istituzione che accede al sistema secondo la modalità «Partecipazione al SIC con conto giro» (punto 3) può assumere nel sistema SIC la funzione di un sistema terzo, purché soddisfi anche i criteri per la «Partecipazione al SIC senza conto giro» (punto 4).

² Le istituzioni autorizzate e soggette a sorveglianza prudenziale da parte dell'autorità di vigilanza finanziaria del Liechtenstein sono equiparate alle istituzioni residenti, purché esse sottostiano a una vigilanza e sorveglianza equivalente a quella esercitata dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

- *imprese di trattamento del contante*, che gestiscono professionalmente contante per soggetti terzi e/o approvvigionano questi ultimi in contante, versano e ritirano regolarmente a nome proprio contante presso la BNS e svolgono altresì un'adeguata funzione equilibratrice delle fluttuazioni del numerario; queste imprese devono inoltre essere regolamentate in modo diretto o indiretto per quanto concerne l'osservanza degli obblighi di diligenza tesi a impedire il riciclaggio di denaro;
- *imprese fintech ai sensi dell'art. 1b della Legge sulle banche*, il cui modello di business è incentrato sui servizi nel circuito dei pagamenti in franchi svizzeri;
- *compagnie di assicurazione, succursali di compagnie di assicurazione estere, direzioni di fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile (SICAV), società di investimento a capitale fisso (SICAF) e società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SACol)*, purché contribuiscano alla liquidità del mercato monetario garantito in franchi svizzeri;
- *infrastrutture del mercato finanziario*, segnatamente *controparti centrali; depositari centrali e sistemi di negoziazione TRD* (ossia a tecnologia di registro distribuito, nota anche come «distributed ledger technology», DLT) che operano un sistema di regolamento in titoli; e *sistemi di pagamento* autorizzati ai sensi della Legge sull'infrastruttura finanziaria; purché tali infrastrutture del mercato finanziario regolino pagamenti in franchi svizzeri attraverso il sistema SIC.

La BNS può consentire la partecipazione al SIC con conto giro a *operatori del mercato finanziario esteri*.

4. Criteri per la partecipazione al SIC senza conto giro

Sono ammessi alla partecipazione al SIC senza conto giro gli operatori di sistemi terzi che soddisfano integralmente i criteri seguenti:

- l'operatore di sistema terzo ha sede in Svizzera;
- sussiste un comprovato bisogno a livello di mercato del servizio su cui si basa il regolamento di pagamenti dell'operatore di sistema terzo;
- la partecipazione dell'operatore di sistema terzo agevola il regolamento di pagamenti e riduce in misura rilevante i rischi di regolamento sistemici o individuali.

5. Criteri per l'accesso a un conto giro senza partecipazione al SIC

L'accesso a un conto giro senza partecipazione al SIC è consentito ai seguenti operatori:

- *banche residenti e succursali residenti di banche estere*, purché non esercitino alcuna attività di transazione. In presenza di attività di transazione è prevista la partecipazione al SIC con conto giro (punto 2.1);

- *l'amministrazione federale centrale della Confederazione e le unità amministrative senza personalità giuridica propria dell'amministrazione federale svizzera, nonché i tribunali federali svizzeri;*
- *le istituzioni di cui all'Ordinanza sulle monete;*
- *i responsabili della garanzia dei depositi ai sensi della Legge sulle banche.*

Inoltre, la BNS può consentire l'accesso a un conto giro senza partecipazione al SIC a *banche centrali* e ad *organizzazioni internazionali* che contribuiscono alla cooperazione monetaria internazionale.

6. Sospensione ed esclusione dal sistema SIC

La BNS può con effetto immediato revocare la partecipazione al SIC (punti 2.1 e 2.2) in base alle relative disposizioni contrattuali (esclusione) oppure escludere temporaneamente un partecipante al SIC ovvero un operatore di sistema terzo (sospensione) qualora: a) non siano più soddisfatti i criteri di accesso; b) contro tale soggetto siano state adottate misure legali per insolvenza; c) questi contravvenga alle disposizioni contrattuali o al connesso manuale SIC; d) si presenti un caso che, a giudizio della BNS, comporta un rischio particolare per il sistema SIC o per la reputazione della BNS.

7. Procedimento amministrativo e indirizzi di contatto

Per la valutazione delle domande di accesso devono essere presentati i documenti seguenti:

- *domanda scritta indicante la modalità di accesso richiesta e lo scopo per cui si intende utilizzare l'accesso;*
- *estratto aggiornato del Registro di commercio;*
- *elenco delle persone autorizzate a firmare;*
- *per gli operatori del mercato finanziario autorizzati: decisione (autorizzazione) della competente autorità di vigilanza;*
- *per le società di intermediazione mobiliare: conferma della partecipazione al sistema di regolamento delle operazioni in titoli «SECOM».*

Le domande e le richieste di informazioni devono essere indirizzate a: Banca nazionale svizzera, 3° dipartimento, Middle Office, Börsenstrasse 15, CH-8022 Zurigo, oppure per posta elettronica a: customer@snb.ch.

Il presente testo è la traduzione in italiano della versione originale in tedesco. In caso di divergenze tra le versioni linguistiche, fa fede il testo in tedesco.